

"Sul caso Ruggiero la Regione ha violato la costituzione e la legge penale", lo afferma il Comitato

giovedì 22 settembre 2011

"Sul caso Ruggiero la Regione ha violato la costituzione e la legge penale", lo afferma il Comitato, che ha sede a Policoro, a sostegno dell'ineleggibilità di Vincenzo Ruggiero, in una lettera (che riproponiamo integralmente, ndr) datata 19 settembre, indirizzata al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza e al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti Sezione per la Basilicata a Potenza, inviata a tutti i Consiglieri regionali e allo stesso Vincenzo Ruggiero.

I sottoscritti:

1) avv. Gennaro Labollita, residente in San Giorgio Lucano, via Vittorio Veneto n.3;

2) dr. Roberto Ruggiero, residente in Policoro, via Taranto n.9;

nella loro qualità di cittadini elettori della Regione Basilicata nonché di rappresentanti del comitato appositamente costituito, espongono quanto segue:

1) nel mese di marzo dello scorso anno si sono svolte, in Basilicata, le operazioni per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e il Consiglio Regionale. E' stato eletto Presidente il dr. Vito De Filippo. Sono stati eletti anche i consiglieri regionali, tra i quali il dr. Vincenzo Ruggiero.

2) Con sentenza n.106/2011, la Corte di Appello di Potenza, preso atto che il dr. Vincenzo Ruggiero, Commissario presso la Comunità Montana "Basso Sinni", era ineleggibile alla carica di consigliere regionale, lo dichiarava decaduto dalla carica stessa perché "illegittimamente proclamato" e lo sostituiva con il sig. Pancrazio Gagliardi.

3) Non sarà inopportuno evidenziare il palese conflitto di interessi tra il Ruggiero Commissario della Comunità Montana e il Ruggiero consigliere regionale. Valgano, e solo a titolo di esempio, due annotazioni:

la prima. Vari provvedimenti legislativi da alcuni anni sopprimono enti e consigli di amministrazione per ridurre le spese. Ebbene, nello sciogliere gli organi della Comunità Montana e nel nominare il commissario, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n.539, del 6/10/2009, al punto 6) cos'è disponeva: "attribuire al commissario straordinario di cui al precedente punto 2) un compenso a carico del bilancio della Comunità Montana, pari al cumulo delle indennità spettanti al presidente ed ai membri della Giunta della Comunità Montana ...". Tanto in omaggio al proposito di contenere la spesa!!!

La seconda. Nel volume "La Casta", di Gian Antonio Stella, si cita, tra i paradossi, la istituzione di una comunità montana in territorio tarantino con sede in un comune posto a 26 metri di altezza sul livello del mare. Occorrerà redarguire Gian Antonio Stella perché ha sottratto ai lucani il primato dei paradossi in questa branca di attività. La Comunità Montana "Basso Sinni", infatti, ha emanato, tempo addietro, un bando con il quale si predisponavano le procedure per l'appalto dei lavori per la sistemazione del litorale jonico.

Non conosco, gli esponenti, chi ha avuto l'infelice idea di attribuire al commissario una indennità pari al cumulo di quelle spettanti al presidente e agli assessori della disciolta giunta. Sicuramente a questo papocchio è rimasto estraneo il dr. Ruggiero. Non credono, invece, che lo stesso sia rimasto estraneo all'avvio delle procedure per fare eseguire alla Comunità Montana i lavori di sistemazione del litorale jonico. Basterebbero queste circostanze per avvertire come non prorogabile il superamento di una situazione di conflitto di interessi tra il commissario di una comunità montana ed il consigliere regionale.

4) Ricevuta in notifica la sentenza della Corte di Appello di Potenza i consiglieri regionali, anziché seguire le procedure di legge, si sono sbizzarriti per trovare una giustificazione per prorogare le funzioni del Ruggiero, "illegalmente proclamato", fino al momento in cui dovranno pronunciarsi l'adita Corte di Cassazione.

E' opportuno precisare che:

a) le sentenze civili della Corte di Appello sono esecutive. La sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere disposta su istanza di parte qualora della sua esecuzione derivi grave e irreparabile danno. Sulla necessità di osservare le sentenze civili pronunciate in grado di appello ha convenuto persino il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, rispetto ad una decisione a lui non favorevole, ha paventato una riforma della legge e quando la proposta ha suscitato scandalo l'ha ritirata ed ha provveduto ad eseguire l'ordine del giudice. Bisogna amaramente concludere che in relazione alla sfida in ordine alle decisioni dei magistrati gli esponenti del centro sinistra lucano sono andati ben oltre le pure

criticate iniziative dell'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.

b) I consiglieri regionali, ai sensi delle leggi in vigore, avrebbero dovuto solo ed esclusivamente valutare non pi la posizione del Ruggiero ma le condizioni del neo proclamato Pancrazio Gagliardi per convalidarne o meno l'elezione. Ingiustificatamente si sono rifiutati di farlo.

c) Il motivo posto a base dell'incredibile sospensione della sentenza appare del tutto pretestuoso. Si fa riferimento alla legge n.165/2004 e si citano precedenti errati, datati e superati. Non si tiene presente che quella disposizione di legge, che per altro non ha il significato che i consiglieri regionali lucani le attribuiscono,  stata ritenuta, in casi analoghi, inapplicabile dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.16898 del 25/7/2006.

Quella legge, infatti,  applicabile solo quando la regione interessata abbia adottato altra legge di rango regionale che ne disciplini l'attuazione.

Sullo stesso tema, ma evidentemente i consiglieri regionali lucani non ne hanno avuto conoscenza, la vicenda ha avuto risvolti eclatanti allorch  stata sollevata, innanzi al Tribunale di Milano, la ineleggibilit del Presidente Formigoni candidato per l'espletamento del quarto mandato.

La legge n.165/2004 elenca all'art.2 le situazioni da disciplinare tra le quali vi sono quelle relative alle incompatibilit, alla ineleggibilit e quelle relative al numero dei mandati. Il Tribunale di Milano, nel pronunciarsi sulla vicenda Formigoni, ha statuito che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n.165/2004 divengono applicabili solo sulla base di una legge regionale che le recepisca.

Sorprendentemente, nel dibattito che precede la concessione di una proroga alla decadenza del Ruggiero non vi  alcun riferimento alle decisioni della Corte di Cassazione alla pi recente del Tribunale di Milano (sentenza n.9053 del 12/7/2010).

5) La decisione del Consiglio Regionale di non procedere nell'applicazione della legge e nell'esecuzione della sentenza, si permettono di affermare i sottoscritti,  assai grave sotto il profilo giuridico e sotto il profilo politico. Del profilo giuridico si  gi detto. In relazione al profilo politico sia consentito evidenziare come l'espedito cui si  fatto ricorso per eludere una decisione del giudice dimostra quanto sia

radicata tra gli eletti alle alte cariche la cattiva abitudine di esercitare il potere per le decisioni piacevoli e di scaricarlo ad altri quando vi Ã© il pericolo di suscitare contrarietÃ e inimicizie. Si rimprovera, spesso, alla magistratura di invadere il campo delle decisioni politiche. Rifletta il presidente Folino, che a torto si considera un decisionista, se con la deliberazione dell'organismo che presiede non si Ã© voluto scaricare sulla magistratura una decisione non gradita.

Alla luce di quanto fin qui si Ã© detto, i sottoscritti intendono diffidare i consiglieri regionali affinchÃ© assumano decisioni coerenti con le leggi. Esercitino i loro poteri senza riguardo per chicchessia e si assumano le proprie responsabilitÃ senza imitare Ponzio Pilato quando si tratti di decidere su un componente dell'assemblea che, a dire del giudice, Ã© stato illegalmente eletto. E non si adombri l'argomento, di recente assai abusato, secondo cui va privilegiata la volontÃ popolare. E' ben vero che la sovranitÃ appartiene al popolo ma ci si spinga a leggere per intero il primo articolo della Costituzione il quale, con la seconda parte, precisa che la sovranitÃ in parola si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e quindi nei limiti delle leggi alla Costituzione conformi.

Tutto ciÃ² premesso, i sottoscritti, nella qualitÃ di rappresentanti di un comitato appositamente costituito, chiedono che il Consiglio Regionale ritorni sulla vicenda ed esegua senza ulteriore indugio la decisione della Corte di Appello.

Al consigliere Ruggiero si fa presente che, ad avviso dei sottoscritti, il continuare ad esercitare le funzioni di consigliere regionale anche dopo la esecutiva dichiarazione di decadenza a seguito di illegale proclamazione puÃ² integrare estremi di reato.

P. Q. M.

I sottoscritti:Ã

1) invitano e diffidano ciascuno dei consiglieri regionali a provvedere ad eseguire la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.106/2001 nel perentorio termine di giorni 30 con l'espresso avvertimento che la presente viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 328 del codice penale;

2) chiedono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza di accertare se, nella condotta del Ruggiero che continua ad esercitare le funzioni di consigliere regionale, dopo la esecutiva declaratoria di decadenza, siano riscontrabili gli estremi del reato di

usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art. 347 del codice penale;

3) chiedono al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, cui unitamente alla presente viene rimessa copia della sentenza, di accertare se gli emolumenti eventualmente corrisposti al Ruggiero nel periodo successivo alla declaratoria di decadenza integrino gli estremi del danno Erariale.

Avv. Gennaro Labollita - Dott. Roberto Ruggiero